

STATUTO SOCIALE

ART.1 DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA DELL'ASSOCIAZIONE

E' costituita un'associazione non riconosciuta denominata "MAFFI CHARTER ONLY ONE Associazione sportiva dilettantistica" con Sede in Caraglio, Piazza G. Garibaldi n°2.

L'Associazione ha durata illimitata.

ART.2 SCOPO

Le finalità dell'Associazione sono: sviluppare, propagandare, praticare ed organizzare attività sportive dilettantistiche in generale e in particolare la disciplina della navigazione a vela, intesa come mezzo di formazione fisica e morale, valorizzare e diffondere la cultura marinairesca, il rispetto dell'ambiente, promuovere attività agonistiche, ricreative, associative, turistiche e culturali aperte a tutti. L'associazione potrà svolgere tutte le attività ritenute necessarie per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, compresa l'attività didattica e potrà a titolo meramente esemplificativo, partecipare a campionati, tornei e gare; indire manifestazioni e gare anche in collaborazione con Enti Pubblici, con il C.O.N.I., la Federazione Italiana Vela ed Enti Similari; istituire corsi di formazione e di addestramento; reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzione, per lo svolgimento dell'attività; realizzare ogni iniziativa utile alla diffusione ed alla pratica dello sport fra i giovani, i lavoratori, le famiglie, e così contribuire alla loro formazione psico – fisica. Potrà intrattenere rapporti con Istituti di credito. L'Associazione può estendere il proprio scopo sociale ad altre discipline sportive con deliberazione approvata dall'assemblea straordinaria dei soci. L'Associazione è estranea ad ogni questione partitica, religiosa e razziale, non ha scopo di lucro e non intende uniformarsi nello svolgimento della propria attività ai principi di democraticità della struttura, nonché di democraticità e pari opportunità nell'accesso alle cariche sociali elettive.

ART.3 SOCI

L'Associazione si compone di un numero illimitato di associati, di seguito anche "soci". Gli associati, per i quali si esclude ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso, si distinguono in: sostenitori, atleti ed onorari.

A) **Sostenitori** sono tutti coloro che, avendone fatta espressa domanda, siano stati accettati come tali dal Consiglio Direttivo. In assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine di dieci giorni dal suo ricevimento, si intende che essa è stata accolta. I soci sostenitori concorrono, anche economicamente, ad organizzare e curare le attività promesse dall'Associazione.

B) **Atleti** sono tutti coloro che, avendone fatta espressa domanda, siano stati accettati come tali dal Consiglio Direttivo. In assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine di dieci giorni dal suo ricevimento, si intende che essa è stata accolta. I soci atleti prestano la loro attività agonistica in seno all'Associazione. I soci sostenitori ed atleti hanno diritto di voto alle assemblee purchè in regola con il versamento della quota associativa nella misura prevista dal Consiglio Direttivo e con ogni altro pagamento da essi dovuto all'Associazione. Gli aspiranti soci hanno l'obbligo, all'atto della presentazione della domanda

di ammissione, di prendere visione dello statuto e di approvarlo per iscritto. L'ammissione di un nuovo socio ha comunque effetto dalla data del versamento della quota associativa.

C) **Onorari.** Possono essere soci onorari:

- i cittadini italiani e/o stranieri che si siano particolarmente distinti nel campo sportivo e delle attività pubbliche o che abbiano sensibilmente contribuito all' sviluppo dell'Associazione;
- alte personalità, insigni per pubblico riconoscimento.

Le nomine a socio onorario sono esenti dal pagamento di qualsiasi contributo e non possono essere eletti a cariche sociali.

ART.4 DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Gli obblighi ed i diritti dei soci, di qualsiasi categoria, sono strettamente personali e non possono essere ceduti o trasferiti, per qualsiasi titolo o motivo. Parimenti è prevista l'intrasmissibilità della quota o contributo associativo, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e la non rivalutabilità della stessa. Ogni socio, per consapevole accettazione, assume l'obbligo di osservare, con lealtà e disciplina, lo statuto e i regolamenti sociali, lo statuto ed i regolamenti del C.O.N.I., o di altro analogo Ente cui l'Associazione eventualmente aderisce, e si impegna in particolare:

- a partecipare alle attività e manifestazioni sociali;
- a contribuire alle necessità economiche sociali, nella misura determinata dal Consiglio Direttivo;
- a non adire altra Autorità che non siano quelle sociali e/o di federazione per la tutela dei propri diritti ed interessi e per la risoluzione di controversie di qualsiasi natura, connesse all'attività espletata nell'ambito dell'Associazione il tutto nei limiti di legge, con esclusione cioè delle controversie per le quali la competenza del Giudice ordinario è inderogabile.

Agli aderenti all'Associazione viene riconosciuto l'esercizio di tutti i diritti loro spettanti, nel pieno rispetto del principio di democrazia interna e di uguaglianza dei diritti, purchè in regola con il versamento della quota associativa annuale nella misura prevista per Consiglio Direttivo e con ogni altro pagamento dagli stessi dovuto all'Associazione. Ai soci maggiori di età viene riconosciuto il diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Il socio di qualsiasi categoria che non osservi lo Statuto e i Regolamenti, non si adegui alle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo, si rende comunque indesiderabile e per il suo comportamento potrà essere deferito al Collegio dei Probiviri, o, in mancanza, al Consiglio Direttivo. Gli associati cessano di appartenere all'Associazione:

- per recesso;
- per decadenza;
- per radiazione.

Il recesso si verifica quando l'associato presenti formale dichiarazione di dimissioni al Consiglio Direttivo. Ha effetto solo dopo la sua accettazione e, comunque, solo con lo scadere dell'anno in corso, purchè sia presentato almeno un mese prima. L'associato è dichiarato decaduto quando non esplica più l'attività per la quale è stato ammesso. L'associato è radiato quando è inadempiente nel pagamento della quota associativa per un anno, o quando sia in corso in inadempienze degli obblighi derivanti dal presente Statuto o dei Regolamenti, o quando siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto

associativo. La decadenza e la radiazione vengono deliberate dall'Assemblea, secondo quanto stabilito dagli articoli 16 e 17 del presente Statuto.

ART.5 ORGANI SOCIALI

Gli organi sociali dell'Associazione sono costituiti da:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vice Presidente;

L'Assemblea Ordinaria dei soci può istituire:

- e) il Segretario;
- f) il Tesoriere;
- g) il Collegio dei Probiviri;
- h) il Collegio dei Revisori dei Conti.

ART.6 L'ASSEMBLEA

L'Assemblea è la riunione in forma collegiale degli associati. In particolare agli associati viene riconosciuto l'esercizio di tutti i diritti assembleari loro spettanti purchè in regola con il versamento della quota associativa per l'esercizio in corso e con ogni altro pagamento dagli stessi dovuti all'Associazione da almeno 8 (otto) giorni prima della data scelta per la riunione. L'Assemblea dei soci può essere Ordinaria o Straordinaria. L'Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente o in caso di assenza o di impedimento dal Vice Presidente entro i primi tre mesi di ciascun anno sociale. L'Assemblea Straordinaria è convocata dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario. Essa inoltre deve essere convocata su richiesta scritta della maggioranza dei membri del Consiglio o di 1/5 (un quinto) degli associati, con eventuale arrotondamento all'eccesso, del totale dei soci Sostenitori ed Atleti; nella richiesta di convocazione, i richiedenti dovranno esprimere per iscritto le materie da trattare e le eventuali proposte che essi intendono presentare. Le Assemblee, tanto ordinarie che straordinarie, sono convocate, salvo diverse disposizioni di legge, mediante avviso da spedirsi almeno 10 (dieci) giorni prima del giorno fissato per l'adunanza a tutti gli associati nonché ai componenti del Consiglio Direttivo ed ai Revisori dei Conti contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi il telefax e la posta elettronica, purchè vi sia riscontro dell'avvenuta ricezione. Qualora il numero degli aventi diritto al voto superi le venti unità, la convocazione potrà avvenire con lettera senza raccomandazione, da spedirsi almeno 10 (dieci) giorni prima del giorno fissato per l'adunanza. In tal caso, la notizia dell'adunanza va comunque comunicata mediante l'affissione della lettera di convocazione nella bacheca della sede dell'Associazione almeno 7 (sette) giorni prima del giorno fissato per l'adunanza stessa e fino al giorno successivo all'Assemblea. In mancanza delle formalità suddette, la riunione si reputa comunque valida se sono presenti tutti i componenti dell'Assemblea. Sono compiti dell'Assemblea Ordinaria:

- l'indicazione degli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;

- la discussione e l'approvazione della relazione tecnica, morale e finanziaria presentata dal Consiglio Direttivo;
- l'approvazione del bilancio o rendiconto annuale economico e finanziario consuntivo e del bilancio preventivo;
- l'elezione degli organi previsti dallo Statuto ogni 2 (due) anni;
- ogni altro argomento non riconducibile alla competenza degli altri Organi del Sodalizio e non espressamente riservato alla competenza dell'Assemblea Straordinaria.

L'Assemblea Straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto, sulle questioni di particolare importanza e gravità per la vita e il funzionamento dell'Associazione; sullo scioglimento dell'Associazione. Le Assemblee sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Socio più anziano d'età. In caso di assenza o di impedimento del Segretario, il Presidente incarica uno dei soci della redazione del verbale. L'Assemblea Ordinaria è idonea a deliberare quando sia stata regolarmente convocata e, in prima convocazione, siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno del totale costituito dai soci Sostenitori e dai soci Atleti. Trascorse almeno ventiquattro ore da quella fissata per la prima convocazione, l'Assemblea si intende riunita in seconda convocazione ed idonea a deliberare qualunque sia il numero dei soci Sostenitori e dei soci Atleti intervenuti o rappresentati. L'Assemblea Ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta del totale dei soci Sostenitori e dei soci Atleti presenti o rappresentati. L'Assemblea Straordinaria in prima convocazione è valida soltanto se risultano presenti o rappresentati almeno la metà più uno del totale costituito dai soci Sostenitori più i soci Atleti. L'Assemblea si intende riunita in seconda convocazione trascorse almeno ventiquattro ore da quella fissata per la convocazione ed idonea a deliberare purchè siano presenti o rappresentati almeno 1/3 (un terzo) con eventuale arrotondamento all'eccesso, del totale dei soci Sostenitori e dei soci Atleti. L'Assemblea Straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta del totale dei soci Sostenitori e dei soci Atleti, presenti o rappresentati, abilitati al voto. Per le modificazioni dello Statuto non imposte dalla normativa e per lo scioglimento dell'Associazione sono richieste le maggioranze dei voti previste dai successivi articoli 19 e 21. Ogni socio Sostenitore ed Atleta ha diritto ad un voto. Ogni socio Sostenitore ed Atleta può farsi rappresentare per delega scritta da un altro socio Sostenitore ed Atleta, purchè entrambi con diritto di voto. Nessun socio può ricevere più di una delega. L'Assemblea vota, a scelta del suo Presidente, per alzata di mano o per appello nominale. Di ogni Assemblea viene redatto un verbale a cura del Segretario o di chi ne fa le veci. Il verbale, firmato dal Presidente dell'Assemblea e da chi lo ha redatto, viene conservato agli atti dell'Associazione ed ogni socio di qualunque categoria può prenderne visione. Delle deliberazioni assembleari, dei bilanci e dei rendiconti deve essere data pubblicità tramite comunicazione ad ogni socio mediante affissione nella sede sociale per 15 (quindici) giorni dalla data dell'Assemblea

ART.7 IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo ha il compito di realizzare gli scopi sociali. In particolare, e senza che la seguente elencazione debba intendersi limitativa, ha le seguenti attribuzioni, facoltà e funzioni:

- a) emanare, nel rispetto dei principi fondamentali dello Statuto, qualsiasi normativa, disposizione o Regolamento ritenuti opportuni per il buon funzionamento dell'Associazione;

b) prendere tutte le deliberazioni occorrenti per l'amministrazione e la conduzione dell'Associazione, inclusi l'assunzione ed il licenziamento del personale di qualsiasi categoria;

c) redigere il bilancio o rendiconto annuale economico e finanziario consuntivo e il bilancio preventivo dell'Associazione;

d) stabilire l'importo delle quote associative per le diverse categorie di soci e fissarne le modalità di pagamento;

e) decidere in maniera inappellabile in merito all'accoglimento delle domande di ammissione all'Associazione da parte degli aspiranti soci, nonché in merito al passaggio dei soci da una categoria all'altra. Il Consiglio Direttivo è nominato ogni 2 (due) anni dall'Assemblea Ordinaria ed è composto, previa determinazione da parte dell'Assemblea del numero dei suoi membri, da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 10 (dieci) elementi. I membri del Consiglio sono rieleggibili. Il Consiglio nomina tra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente; può nominare un Responsabile Tecnico. Il Presidente ed il Vice Presidente dell'Associazione coincidono con il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio Direttivo. L'organo amministrativo è convocato, salvo diversa disposizione di legge, mediante avviso da spedirsi a tutti i componenti del Consiglio Direttivo ed i Revisori dei Conti almeno 10 (dieci) giorni prima del giorno fissato per la riunione, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione. Compresi telefax e la posta elettronica. Nei casi di urgenza si può prescindere da tale adempimento formale, mediante convocazione telegrafica, fax o e-mail, da spedire almeno un giorno intero prima di quello fissato per la riunione. In mancanza delle formalità suddette, la riunione si reputa comunque valida se sono presenti tutti i componenti il Consiglio Direttivo. Esso deve essere riunito almeno una volta l'anno ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno. Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio Direttivo su richiesta scritta della maggioranza dei Consiglieri. Qualsiasi convocazione del Consiglio dovrà comunque contenere l'elencazione delle materie da trattare. Le riunioni del Consiglio sono valide purchè sia presente almeno la maggioranza dei suoi componenti. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Consigliere più anziano d'età. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti e, in caso di parità, è prevalente il voto del Presidente, o di chi lo sostituisce. Le votazioni sono fatte per alzata di mano o appello nominale. I Consiglieri sono tenuti a mantenere segrete le discussioni e le opinioni espresse all'interno del Consiglio, salvo quanto verbalizzato.

ART.8 CARICHE SOCIALI

Le prestazioni di tutti i dirigenti eletti sono fornite a titolo gratuito ed onorifico, ma potranno essere rimborsate le spese vive sostenute dai membri del Consiglio nell'espletamento di specifici incarichi loro conferiti dal consiglio stesso. I membri costituenti gli organi sociali sono rieleggibili. Non possono essere chiamati a ricoprire cariche sociali:

- a) coloro che non siano maggiorenni;
- b) coloro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitto doloso;
- c) coloro che abbiano subito squalifiche o inibizioni complessivamente superiori ad un anno, inflitte dal C.O.N.I., o da un'altra Federazione o Ente sportiva cui l'Associazione aderisse.

La graduatoria delle persone che hanno riportato voti per l'elezione del Consiglio Direttivo, del Collegio dei revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri resta valida per tutta la durata degli stessi. Se nel corso di tale periodo si verifica qualche vacanza, subentra nel posto vacante il primo della graduatoria dei non eletti. In ogni caso di parità di voti, decide il Consiglio Direttivo. Tuttavia, qualora si fossero rese vacanti, anche in tempi successivi, cariche consiliari in numero tale da superare la maggioranza dei Consiglieri eletti dall'Assemblea, ovvero quando vengano a mancare i 2/3 (due terzi) del consiglio Direttivo, si dovrà entro 30 (trenta) giorni convocare l'Assemblea per il rinnovo dell'intero Consiglio; il Consiglio Direttivo uscente resta in carico fino all'insediamento di quello votato dall'Assemblea. I titolari degli organi associativi decadono:

- per dimissioni;
- per revoca, quando non esplicino più l'attività associativa inerente alla loro carica o quando siano intervenuti gravi motivi.

La revoca viene deliberata dall'Assemblea Ordinaria, sentito il dirigente. Le dimissioni, o la revoca, del Presidente dell'Associazione comporta la scadenza di tutti gli organi statutari. La nomina e le variazioni dei titolari degli organi associativi devono essere comunicate al C.O.N.I., o ad altra Federazione od Ente cui l'Associazione eventualmente aderisca, se richiesto dalle relative normative.

ART.9 IL PRESIDENTE

Il Presidente dell'Associazione eletto in seno al Consiglio Direttivo rappresenta, anche agli effetti di legge, l'Associazione stessa; convoca il Consiglio Direttivo, ne presiede le adunanze e ne firma le deliberazioni, firma il preventivo ed il rendiconto annuale da presentare ai soci; vista, di regola, la corrispondenza, dichiara aperte le assemblee. In caso di sua assenza o temporaneo impedimento le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente eletto in seno al Consiglio Direttivo o, in sua assenza o temporaneo impedimento, dal Consigliere più anziano.

ART.10 IL VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni e lo sostituisce nei casi e nei modi previsti dallo Statuto.

ART.11 IL SEGRETARIO E IL TESORIERE

Il Segretario collabora con il Presidente e cura l'esecuzione delle decisioni del Consiglio Direttivo; redige i verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo; conserva tutti gli atti dell'Associazione; aggiorna lo schedario degli associati; ha la responsabilità di fare osservare la disciplina interna dell'Associazione, anche nei riguardi del personale dipendente. Il Tesoriere provvede alla riscossione dei proventi e delle quote associative; effettua i pagamenti disposti dal Presidente e quelli deliberati dal Consiglio Direttivo; tiene la contabilità e predisponde i bilanci da sottoporre alle deliberazioni dell'Assemblea previo esame del Consiglio Direttivo. Ove non nominati, i compiti propri del Tesoriere e del Segretario possono essere attribuiti dal Presidente o dal Vice Presidente ad altri membri del Consiglio Direttivo.

ART.12 PATRIMONIO E ENTRATE

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote sociali;
- b) dalle eventuali elargizioni fatte dai soci e da terzi simpatizzanti;
- c) dall'attività finanziaria derivante dall'organizzazione di gare, manifestazioni e tornei;
- d) dai contributi e dalle sovvenzioni comunali, provinciali, regionali e statali, del C.O.N.I., delle Federazioni o di altri Enti;
- e) da tutte le altre entrate che possono concorrere a vantaggio della società.

Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) dagli impianti di proprietà dell'Associazione;
- b) da trofei, targhe, e riconoscimenti vari aggiudicati in gare, tornei e manifestazioni;
- c) dal materiale nautico e da ogni altra attrezzatura;
- d) dagli eventuali avanzi di bilancio accantonati a fondo di riserva;
- e) da tutti gli altri beni mobili, mobili registrati ed immobili;
- f) dalle donazioni, lasciami e successioni.

ART.13 ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario ha inizio dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

ART.14 IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica due anni ed è composto da tre membri effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea ove ritenuto necessario dalla medesima. I Revisori effettivi eleggono tra di loro il Presidente del Collegio, in occasione della loro prima riunione. Il Collegio ha il controllo della gestione contabile dell'Associazione e presenta una relazione scritta all'Assemblea sui controlli effettuati. In caso di vacanza di un membro effettivo del Collegio subentrerà un Revisore supplente.

ART.15 IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

L'Assemblea Ordinaria nomina tra i soci il Collegio dei Probiviri che dura in carica due anni. Esso è composto da tre membri e da un supplente. Il Collegio è competente a giudicare tutte le infrazioni commesse dai soci ed a comminare le sanzioni dall'1) al 3) di cui all'art.16. il dispositivo della deliberazione sarà affisso nella sede sociale. Le sanzioni sono eseguite dal Consiglio Direttivo appena divenuto definitivo il provvedimento. Avverso la decisione del Collegio dei Probiviri, la parte soccombente può ricorrere al giudizio inappellabile dell'Assemblea degli associati. Il ricorso deve essere proposto a pena di nullità nel termine di 15 (quindici) giorni dalla affissione della decisione del Collegio dei Probiviri. In mancanza del Collegio, i compiti suoi propri sono attribuiti al Consiglio Direttivo.

ART.16 NORME DISCIPLINARI

È passibile di sanzione disciplinare il socio che si sia reso responsabile direttamente o per tramite di terzi di inosservanza dello Statuto e dei Regolamenti dell'Associazione, di scorrettezze disciplinari ovunque commesse, di comportamento non conformi alla dignità ed ai doveri di socio. Le sanzioni disciplinari sono:

- 1) il richiamo scritto, da pubblicare nella sede sociale o meno a seconda della gravità dell'infrazione;
- 2) la sospensione temporanea fino ad un massimo di 3 (tre) mesi da ogni attività sociale;
- 3) l'esclusione del socio dalla partecipazione a determinate manifestazioni, tornei e campionati;
- 4) la radiazione.

La sanzione di cui al punto 2) può anche prevedere l'inibizione a frequentare la sede sociale ed i relativi impianti dell'Associazione. La recidiva specifica o generica è considerata una aggravante. La radiazione di qualunque socio è deliberata per gravi motivi dall'Assemblea dell'Associazione previo accertamento degli addebiti da parte del Consiglio dei Proviviri.

ART.17 PROCEDURA DISCIPLINARE

Nessuno può essere sottoposto a sanzione disciplinare senza una previa e specifica contestazione scritta dagli addebiti: l'atto con il quale si comunicano gli addebiti deve contenere l'invito all'incolpato a far pervenire al Collegio dei Proviviri entro 15 (quindici) giorni sue deduzioni scritte o la richiesta di essere ascoltato di persona. Ogni decisione del Collegio dei Proviviri deve essere comunicata per iscritto all'incolpato ed al denunciante. Il Collegio dei Proviviri, nei casi di particolare gravità, può ordinare la provvisoria esecuzione della decisione e/o può procedere, assunte sommarie informazioni, alla sospensione cautelare dell'incolpato.

ART.18 CLAUSOLA COMPROMISSORIA

I soci nei limiti di legge e comunque con esclusione delle controversie per le quali la competenza del Giudice ordinario è inderogabile si impegnano a non adire altre autorità che non siano quelle dell'Associazione, del C.O.N.I., della F.I.V. o di altra Federazione o Ente cui l'Associazione eventualmente aderisca per la tutela dei loro diritti ed interessi nell'ambito associativo federale. L'inosservanza della presente clausola compromissoria comporta le sanzioni previste dallo Statuto del C.O.N.I., o delle altre Federazioni od Enti cui l'Associazione aderisca, a meno di deroga concessa dai Consigli Direttivi dei sopraccitati Enti. La presente clausola dovrà essere trascritta sulla scheda di adesione di ogni singolo ed approvata espressamente per iscritto ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile.

ART.19 MODIFICAZIONI DELLO STATUTO

Le modificazioni del presente Statuto non imposte dalla normativa dovranno essere assunte dall'Assemblea Straordinaria con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti spettanti a tutti i soci abilitati al voto. L'Associazione non potrà apportare modifiche di sorta al proprio Statuto prima che il C.O.N.I., od altra Federazione od Ente cui l'Associazione eventualmente aderisca abbia espresso la sua esplicita approvazione in merito alla proposta di variazione sottoposta, se richiesto dalle relative normative.

ART.20 DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

È assolutamente vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ART.21 SCIoglimento

L'Associazione si scioglie per valida deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei soci appositamente convocata su richiesta di almeno 4/5(quattro quinti) dei membri del Consiglio Direttivo o di 2/3 (due terzi) del totale dei soci Sostenitori e dei soci Atleti. Per l'approvazione della suddetta proposta di scioglimento è necessaria, in prima o in seconda convocazione, il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci Sostenitori e dei soci Atleti. In particolare:

- a) l'Assemblea deve nominare i liquidatori che operino gratuitamente, se soci;
- b) è fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'Associazione, in caso di suo scioglimento per qualsiasi causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini sportivi o di pubblica utilità, sentito se richiesto dalla normativa vigente, l'organismo di controllo di cui all'art.3 comma 190 della Legge 23/12/1996 numero 662 e salvo destinazione imposta dalla legge.

ART.22 NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non è contemplato dal presente Statuto, valgono le norme di legge, quelle contenute nel Codice Civile, nei Regolamenti dell'Associazione, nello Statuto del C.O.N.I., della Federazione o dell'Ente cui l'Associazione eventualmente aderisca e nel D.Lgs. 4 dicembre 1997 n.460.